

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

N.° 2075/11 ordine  
N.° 10376/11 ruolo  
N.° 3066 cronol  
5131/11 repert

Nel procedimento con rito societario a n. [redacted]

Promosso da

[redacted] con l'avv. Marco Maria Donzelli, del foro di Milano, e con l'avv.

Attore

Contro

[redacted] a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con

[redacted]

Convenuto,

il Tribunale, composto dai signori giudici:

dott. Aldo Sparta

Presidente

dott. Giuseppe Magnoli

Giudice Relatore

dott.ssa Alessia Busato

Giudice

MICASO.it

riunito in camera di consiglio, a seguito di discussione all'udienza del 29 aprile 2011, ha emesso, ex art. 16, 5° comma, d.lgs n.5 del 2003, la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI



[Large diagonal line across the page]

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI BRESCIA

R.G. 10356/09

NUOVO RITO SOCIETARIO

CONCLUSIONI

Viale Abruzzi, 83  
Tel. 02.29525103 - Fax  
donzelli@tribunale.brescia.it

Nell'interesse del Sig. \_\_\_\_\_ (I, con l'Avv. Marco Maria Donzelli  
-attore-

contro

\_\_\_\_\_, con l'Avv. \_\_\_\_\_

-convenuta-

**IL CASO.it**

\*\*\*\*\*  
**CONCLUSIONI**

Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa:

**IN VIA PRINCIPALE**

- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità dei contratti di negoziazione titoli per cui è causa, per contrarietà alle di cui agli artt. 5, 21, 23 e 94 del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 21, 26, 28, 29, 30, 31, 60 e 69 del Reg. Consob 11522/1998; e per l'effetto

- accertata come sopra la responsabilità della Banca convenuta, condannarla alla restituzione in favore dell'attore di quanto pagato per le obbligazioni per cui è causa, come meglio specificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo, e applicazione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo;

**IN VIA SUBORDINATA**

- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, il grave inadempimento contrattuale della Banca qui convenuta, per violazione degli artt. 5, 21, 23 e 94 del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 21, 26, 28, 29, 30, 31, 60 e 69 del Reg. Consob 11522/1998 e dichiarare risolti i contratti di negoziazione titoli per cui è causa, e per l'effetto


↑  
↓  
12)

7/1  
MILANO

# II CASO.it

## CONCLUSIONI

**In via preliminare:** Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza delle

Ad) 





...che effettuate da parte attrice a mezzo telefax in data 07.10 e  
2.12 u.s. nonché il mancato rispetto dei termini indicati nell'art. 8  
D.lgs 05/03 e, di conseguenza, dichiararsi l'estinzione del processo  
con spese legali a completo carico di parte attrice

**in via principale:** rigettare le domande di nullità, risoluzione e  
annullamento formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in  
diritto per i motivi esposti in narrativa;

**in via riconvenzionale subordinata:** nella denegata ipotesi di  
accoglimento della domanda di nullità formulata dall'attore, limitare  
la condanna di [C] alla sola  
restituzione dell'effettivo capitale investito, oltre interessi dal giorno  
della domanda giudiziale, condannando contestualmente l'attore a  
restituire alla convenuta le azioni Parmalat s.p.a. e gli warrants  
ricevuti in concambio delle obbligazioni per cui è causa, nonché a  
restituire tutte le somme incassate dal medesimo attore a titolo di  
dividendo, oltre interessi dal giorno della riscossione;

**in via subordinata:** nella denegata ipotesi di accoglimento della  
domanda di risoluzione e/o annullamento formulate dall'attore,  
limitare la condanna di risarcimento a carico della Banca all'importo  
del danno prevedibile al giorno 8 ottobre 2003, da determinarsi in  
via equitativa o, se del caso, mediante CTU e, in ogni caso  
compensare sino a concorrenza l'importo del risarcimento  
eventualmente riconosciuto all'attore con il valore delle azioni  
Parmalat s.p.a. e degli warrants dal medesimo ricevuti per effetto  
del concambio delle obbligazioni per cui è causa, oltre interessi dal


CASO.it

le)  
@


giorno della loro assegnazione, e con l'importo delle somme tutte  
incassate dall'attore a titolo di dividendo sulle azioni medesime,  
oltre interessi dal giorno della loro riscossione;

**In ogni caso:** con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente  
giudizio.



 II CASO.it

171



# IL CASO.it

Si chiede ammettersi prova per Interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che, nel mese di luglio 2001, la Filiale di Brescia della Banca contattava il sig.  segnalandogli che, vista la situazione economica sudamericana (ed in particolare le vicende che colpivano il Brasile e l'Argentina) era opportuno limitare l'esposizione dell'attore in obbligazioni di paesi emergenti, ed



18/10

invitandolo a presentarsi presso la Banca per discutere di eventuali impieghi alternativi;

2. Vero che, nel corso di un colloquio tenutosi presso la Filiale di Brescia della Banca negli ultimi giorni del mese di luglio 2001, il sig. [redacted] chiedeva alla Banca, indicazioni su come diversificare il proprio portafoglio, e segnatamente su come investire le somme rivenienti dalla vendita delle obbligazioni di paesi emergenti;

Vero che in quell'occasione il sig. [redacted] venne informato da [redacted] a pochi giorni sarebbero state accessibili ai risparmiatori le obbligazioni Parfin, emesse da Parmalat Finance BV, società estera appartenente al gruppo Parmalat, garantite da Parmalat s.p.a., qualificate con rating S&P BBB- ed analoghe agli altri *corporate bonds* già acquistati dal medesimo sig. Benvenuti;

4. Vero che, sulla scorta di tali indicazioni, in data 1 agosto 2001, il sig. [redacted] conferiva l'ordine di acquisto di obbligazioni Parfin 6,8% 0708 prodotto sub doc. 12 che si mostra al teste;

5. Vero che, all'inizio dell'anno 2002, visto il recente default Argentina, la Banca, contattava il sig. [redacted] manifestando le proprie perplessità sulla composizione del portafoglio, ancora fortemente sbilanciato verso obbligazioni di paesi emergenti;

6. Vero che nel corso di due incontri tenutisi in data 17 gennaio 2002 e in data 29 gennaio 2002, l'attore dichiarava di non voler rinunciare agli elevati rendimenti connessi ai titoli sudamericani e rifiutava di dismettere i titoli medesimi, riservandosi ogni decisione

X

X

X

X

X

14) X

una volta staccate le cedole;

7. Conferma il teste la redazione dell'appunto prodotto sub doc.

10 che si mostra, alla data ivi apposta;

8. Conferma il teste la dichiarazione scritta sub doc. 11 che si mostra;

9. Vero che, in data 8 ottobre 2003, il sig. [redacted] si recava presso la Filiale di Brescia della Banca ove si incontrava con il direttore sig. Raoul Maria Castro, in uno dei salottini allestiti presso

i locali della Banca stessa;

10. Vero che nel corso dell'incontro, il sig. [redacted] manifestava l'intenzione di vendere le obbligazioni Parfin 6% 0206 acquistate in data 14 maggio 2003 e di destinare il ricavato della vendita all'acquisto di obbligazioni Parfin 6,8% 0708, dichiarando che

intendeva fare ciò perché queste seconde obbligazioni assicuravano un rendimento più elevato rispetto alle prime;

11. Vero che, nel corso dell'incontro, il sig. Castro procedeva alla compilazione di cinque modelli d'ordine, secondo le indicazioni impartite dal cliente, che faceva sottoscrivere al cliente medesimo;

12. Vero che, all'esito dell'incontro, il sig. Castro consegnava al sig. Marcello Foglia cinque modelli d'ordine sottoscritti dal sig.

Benvenuti aventi ad oggetto:

- il primo, la vendita delle obbligazioni Parfin 6% 0206 acquistate in data 14 maggio 2003, come da doc. 17 che si mostra al teste;

- gli ulteriori quattro, l'acquisto di titoli Parfin 6,8% 0708,

(X)

(X)

(X)

GAUSSO  
O i t

(X)

(X)

li) 5



secondo le caratteristiche di cui alle note sub docc. 24 - 27 che si mostrano al teste;

13. Vero che il sig. Foglia curava l'inserimento a terminale dei cinque ordini predetti.

14. Vero che in data 2 agosto 2005, il sig. [redacted] in qualità di possessore di obbligazioni Parfin 6,8% 0708, conferiva alla Banca il mandato prodotto sub doc. 31 che si mostra alla parte, avente ad oggetto la trasmissione al Gruppo Parmalat in Amministrazione

Straordinaria del voto favorevole del sig. [redacted] alla "Proposta di Concordato" formulata dalla procedura, e la richiesta di assegnazione di azioni della nuova società Parmalat s.p.a. in concambio rispetto alle obbligazioni detenute;

15. Vero che per effetto del concambio tra le obbligazioni Parfin 6,8% 0708 precedentemente detenute il sig. [redacted]

riceveva n. 127.182 azioni della nuova società Parmalat s.p.a., tuttora giacenti sul deposito titoli n. 6145, e riceveva altresì n. 650 warrants, giacenti sul deposito titoli n. 134161 allo stesso intestato;

16. Vero che le azioni della nuova Parmalat s.p.a. assegnate in concambio delle obbligazioni Parfin 6,8% 0708 precedentemente detenute hanno fruttato al sig. [redacted] l'incasso di un dividendo per Euro 2.782,11 in data 18 giugno 2007, un dividendo per Euro 17.694,20 il giorno 21 aprile 2008, un dividendo per Euro 8.568,88 il giorno 22 settembre 2008, ed un dividendo per Euro 10.683,29 il giorno 20 aprile 2009, come da estratto conto sub doc. 33 che si

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large stylized signature and some illegible scribbles.

mostra alla parte;

Si chiede prova per interrogatorio formale del sig. [redacted]

[redacted] sui seguenti capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 e

16.

Si indicano quali testi, anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi:

la sig.ra Paola Vaghi, da Brescia presso [redacted]

Gambero Brescia Palestro sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

il sig. Marcello Foglia, Via Verdi 30 Palazzolo S/O, 1, 2 e 3 e 9,

12 e 13

il sig. Raoul Maria Castro, C.so Martiri libertà 23 Brescia, sui capitoli: 9, 10, 11 e 12.

Direttore filiale ai tempi per cui è causa

CASO.it

- ci si oppone alle prove orali articolate ex adverso, inammissibili:

(i) in quanto tendenti a sostenere la tesi, smentita

documentalmente, per cui il giorno 8 ottobre 2003 il sig. [redacted]

avrebbe proceduto, per la prima volta, ad acquistare obbligazioni

Parfin;

(ii) in quanto contenenti elementi generici e valutativi; valga per

tutti quanto previsto al capitolo 6 avversario, in cui si chiede di

confermare che sono state illustrate "l'affidabilità e l'importanza"

dell'emittente, ovvero il capitolo 8, mediante il quale si chiede di

confermare la richiesta di titoli "assolutamente garantiti".



## FATTO e DIRITTO.

[redacted] correntista della [redacted] filiale di Brescia, l'ha convenuta in giudizio rassegnando nei suoi confronti le conclusioni di cui in epigrafe, ed in particolare deducendo la nullità dei seguenti ordini di acquisto

- Obbligazioni Parfin (tasso 6,8% codice titolo 0708 T 927440-00), per un valore nominale pari ad € 20.000,00, corrispondente ad un controvalore pari ad € 20.853,390), acquistate in data 8.10.2003, alle ore 16.59;

- Obbligazioni Parfin (tasso 6,8% codice titolo 0708 T 927440-00), per un valore nominale pari ad € 11.000,00, corrispondente ad un controvalore pari ad € 11.477,220), acquistate in data 8.10.2003, alle ore 17.00;

- Obbligazioni Parfin (tasso 6,8% codice titolo 0708 T 927440-00), per un valore nominale pari ad € 60.000,00, corrispondente ad un controvalore pari ad € 62.610,150), acquistate in data 8.10.2003, alle ore 17.18;

- Obbligazioni Parfin (tasso 6,8% codice titolo 0708 T 927440-00), per un valore nominale pari ad € 943.000,00, corrispondente ad un controvalore pari ad € 983.941,840), acquistate in data 8.10.2003, alle ore 17.42,

relative ad società (la Parmalat Finance BV - PAR-FIN) appartenente al gruppo Parmalat Finanziaria, andato in default.

La domanda di nullità dell'acquisto trovava fondamento nel difetto di forma scritta dell'ordine di acquisto; in subordine, attesa la grave inadempienza agli obblighi di informazione e di correttezza posti a carico dell'intermediario, la parte attrice instava per la pronuncia di risoluzione per inadempimento o, quanto meno, per la condanna della convenuta al risarcimento del danno, in misura pari alla perdita conseguente all'investimento stesso, e corrispondente al controvalore dei titoli all'epoca del loro acquisto, attesa la successiva totale perdita del valore stesso per effetto del default.

L'istituto di credito, costituendosi, ha eccepito in rito l'irritualità della notifica degli atti giudiziari avversari, effettuati a mezzo fax direttamente da parte del procuratore ad litem, senza il necessario passaggio attraverso l'ufficiale giudiziario, instando per la declaratoria di nullità dell'intero giudizio (o per la declaratoria di improcedibilità), previo accertamento dell'inesistenza della notificazione in discorso, nel merito, in subordine, ha chiesto rigettarsi le domande attoree instando in via subordinata per la limitazione della condanna alla sola restituzione del capitale investito, oltre interessi dal giorno della domanda giudiziale, con condanna dell'attore alla restituzione alla convenuta delle azioni



Parmalat e degli warrants ricevuti in concambio alle obbligazioni per cui è causa, nonché alla restituzione di tutte le somme incassate a titolo di dividendo, con gli interessi dal giorno della riscossione, ed in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione e/o annullamento, per la limitazione della condanna al risarcimento del danno nella misura prevedibile alla data dell'8 ottobre 2003, da compensarsi sino a concorrenza con il valore delle azioni Parmalat spa e degli warrants ricevuti dall'attore per effetto del concambio delle obbligazioni per cui è causa, oltre interessi dal giorno della loro assegnazione, e con l'importo delle somme incassate dall'attore a titolo di dividendo sulle azioni medesime, oltre interessi dal giorno della loro riscossione.

Depositate le memorie di rito, e, quindi, a seguito di istanza ex art.8, disposta fissazione d'udienza collegiale con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali nel termine di legge, cui le parti hanno ritualmente provveduto, la causa è stata quindi discussa all'udienza del 29.10.2010 all'esito della quale il Collegio si è riservato di provvedere.

Con ordinanza riservata il tribunale ha disatteso l'eccezione di inesistenza delle notificazioni e di estinzione e/o improcedibilità del giudizio (per la motivazione sul punto si veda rinvio all'ordinanza stessa) ed ha (parzialmente) ammesso i mezzi istruttori delle parti, delegando l'assunzione della prova al componente relatore; esaurita la fase istruttoria, la causa è tornata al Collegio per la discussione e la decisione, con concessione di termine per note finali relative all'esito dell'istruttoria.

All'udienza del 29 aprile 2011 la causa è stata discussa oralmente.

A seguito di camera di consiglio, il tribunale ha così assunto la presente decisione.

\*\*\*


I rapporti tra le parti sono stati regolati da un contratto di per conto titoli in custodia ed amministrazione e per negoziazione di strumenti finanziari (contratto quadro, del 4.03.2003, doc.2 di parte convenuta)

Il predetto contratto, redatto secondo le forme richieste dalla legge, è senz'altro valido.

Non altrettanto, tuttavia, può dirsi con riferimento agli ordini di acquisto, contestati dall'attore in quanto effettuati dalla banca, e, per essa, dal suo funzionario, in assenza di disposizione scritta.

A tale riguardo giova premettere che l'art.23 d.lgs 58/1998 (d'ora in poi TUF) e la norma attuativa del regolamento CONSOB 1152271998 art.30 riguardano i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, quelli relativi alla

it



prestazione di servizi accessori, e non anche i singoli ordini di investimento emessi dal cliente nel quadro del singolo contratto di negoziazione dei titoli; per questi ultimi, infatti, la normativa generale richiede sì il rispetto di taluni oneri di forma, ma non in vista della solennità dell'atto (e quindi della sua adeguata ponderazione da parte dell'ordinante), bensì al solo fine di dare certezza dell'effettività dell'ordine stesso: in tal senso il regolamento 11522 Consob appare inequivoco, sia per la previsione, all'art.30, tra gli elementi da indicare nel contratto, delle <<modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni>>, il che ovviamente postula la possibilità dell'impiego (anche) di forma diversa da quella scritta, purché idonea allo scopo, sia in ragione del chiaro collegamento, posto dall'art.60 del regolamento stesso, tra la previsione, al primo comma, del rilascio di attestazione cartacea (con indicazione del nome dell'investitore, di data ed ora di ricevimento dell'ordine, degli elementi essenziali di quest'ultimo e di eventuali istruzioni accessorie), e quella, al secondo comma, dell'obbligo di registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente degli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori, il che fornisce ulteriore conferma del fatto che la finalità perseguita è esclusivamente quella di dare certezza e documentazione dell'effettività dell'ordine stesso.

Occorre tuttavia sottolineare che il contratto quadro di negoziazione titoli stipulato tra le parti (doc. 2 di parte convenuta) prevede (art.2 conferimento ordini) l'impiego di apposite formalità per l'esecuzione degli ordini (forma scritta ovvero telefonica o informatica, consegna a mezzo promotore finanziario).

L'istituto di credito convenuto ha sostenuto che gli ordini sarebbero stati impartiti per iscritto, riconoscendo però di non essere in possesso della relativa documentazione (la banca si è limitata, infatti, a produrre la successiva comunicazione ai clienti dell'avvenuta esecuzione degli ordini di acquisto, mediante fissato bollato).

Poiché tuttavia, come si è visto prima, il contratto ha previsto l'effettuazione degli ordini con la forma sopra indicata, e poiché, ex art.1352 cc, la forma convenzionale per i successivi contratti, e per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (che alla disciplina dei contratti rimandano ex art.1324 cc: Cass. 20.08,1992 n.9719), si presume voluta per la validità dell'atto (e perciò sotto pena di nullità), l'inosservanza della disposizione convenzionale in tema di forma dell'atto comporta l'affermazione della nullità dell'ordine di acquisto, come tale non sanabile con il successivo invio di fissato bollato, posto che, secondo il noto brocardo "*quod nullum est nullum producit effectum*", non può darsi convalida del contratto nullo (ma solo di quello annullabile), e, conseguentemente, non può darsi neppure convalida dell'atto unilaterale nullo (ma solo di

it



quello annullabile), né può ipotizzarsi ratifica degli acquisti per effetto dell'avvenuto incasso delle cedole, posto che solo il negozio inefficace, per esempio per difetto di rappresentanza, è suscettibile di ratifica, ma non anche quello nullo, il quale, come già s'è visto, <<non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente>> (art.1423 cc), il che non è nella specie.

Appunto perciò è stata ammessa la prova orale dedotta dalla banca, in vista del possibile raggiungimento della dimostrazione dello smarrimento incolpevole del documento (art.2724 n.3 cc), che avrebbe potuto ritenersi raggiunta in via presuntiva (ex art.2729 cc) ove avesse trovato precisa e puntuale conferma l'assunto secondo cui, a fronte della manifestata intenzione del [redacted] destinare il ricavato della vendita delle obbligazioni Parfin 6% 0206 in suo possesso all'acquisto di obbligazioni Parfin 6,8%, il funzionario della banca, sign.Castro, avrebbe provveduto a compilare cinque modelli

d'ordine, secondo le indicazioni fornite dal cliente, ed a farglieli sottoscrivere, per poi consegnarli all'addetto, sign.Foglia, per l'inserimento nel sistema telematico.

Gli esiti dell'istruttoria orale non sono però risultati idonei a fornire precisa ed inequivoca conferma di ciò, essendone emerso soltanto che in generale non si procedeva all'inserzione degli ordini nel sistema telematico se non sulla base della previa sottoscrizione da parte del correntista di apposito ordine scritto e sottoscritto.

**CASSO** **it**

Ma tale conclusione non può ritenersi sufficiente, attesa l'impossibilità di pervenire all'affermazione dell'esistenza di un fatto sulla base di una presunzione duplice (divieto della cosiddetta "*praesumptio de praesunto*"): infatti nella specie l'affermazione dello smarrimento incolpevole conseguirebbe in via presuntiva all'assenza di qualsiasi diversa spiegazione dell'assenza del documento recante ordine d'acquisto, volta che ne risulti dimostrata con testimoni l'avvenuta sottoscrizione, e, nel contempo, la dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'ordine – circostanza priva di proprio riscontro probatorio – conseguirebbe, sempre in via presuntiva, al fatto che normalmente non si trasmettono per via telematica ordini di acquisto se non vi stato in precedenza ordine scritto o telefonico registrato.

Pertanto, non potendosi ritenere raggiunta la prova dello smarrimento incolpevole, ai sensi dell'art.2724, n.3, cc, e dovendo trovare applicazione la disciplina in tema di forma ad substantiam di cui all'art.2725 cc, in ragione del disposto di cui all'art.1352 cc, deve concludersi per la nullità degli atti di acquisto di titoli Parfin oggetto di contestazione, con la conseguente necessità di considerare il rapporto tra le parti ipotizzandolo come se gli

effetti di detti acquisti non si fossero mai verificati, in virtù del principio di giuridica inefficacia dell'atto nullo, sopra richiamato

Trattasi, all'evidenza, non di materiale ripristino della situazione *quo ante*, che è impossibile, ma di ricostruzione, anche sul piano contabile, del rapporto in base alle conseguenze che deriverebbero dall'ipotetica insussistenza delle operazioni invalide.

In tale ottica il possesso e l'alienazione dei titoli non appare incompatibile con la declaratoria di nullità dei relativi atti di acquisto, dovendosi gli stessi considerare non già di per sé, come altrettante res oggetto di restituzione, bensì come meri valori economici (secondo la logica del controvalore, propria dei beni di genere: cioè nella prospettiva del "*tantundem eiusdem generis*"), così da considerarli posta passiva da detrarre dagli importi in restituzione a favore dell'attore, vincitore in azione di nullità.

Altrettanto dicasi per le cedole, il cui controvalore va portato in deduzione dall'importo in restituzione sul quale maturano interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda, non potendosi ritenere la banca, gravata ex art. 2033 cc del dovere di restituire le somme indebitamente percepite, in ragione dell'invalidità degli ordini di acquisto, quale *accipiens* di mala fede.

Poiché, inoltre, pacificamente (la circostanza è peraltro sorretta da prova documentale) in data 2 agosto 2005 l'attore, in qualità di possessore di obbligazioni Parmfin 6,8%, ha conferito alla banca il mandato per la trasmissione al Gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria del voto favorevole alla "proposta di concordato" formulata dalla procedura (doc. 31 di parte convenuta), con richiesta di assegnazione di azioni della nuova società Parmalat spa in concambio rispetto alle obbligazioni detenute, e poiché, per effetto del concambio, egli ha ricevuto n. 127.182 azioni della nuova società, giacenti sul deposito titoli n. 6145, ed ha ricevuto altresì n. 650 warrants, giacenti sul deposito titoli n. 134161, e poiché i predetti nuovi titoli hanno fruttato all'attore dividendi come da cap. 16 di parte convenuta, non fatto oggetto di alcuna specifica contestazione da parte attrice, ne consegue che l'importo spettante all'attore stesso in restituzione va decurtato del corrispondente ammontare.

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame di quelle subordinate.

La banca convenuta, soccombente, è tenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 11.148,00, di cui € 3.600 per diritti, € 6.000,00 per onorari, € 1.200,00 per spese generali ed € 348,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

6



Il Tribunale di Brescia dichiara la nullità degli ordini di acquisto per cui è causa e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'attore ad ottenere dalla società convenuta la restituzione della somma percepita ed imputata a tale titolo, come sopra indicata, con contestuale diritto della banca convenuta alla restituzione, da parte dell'attore, di n.127.182 azioni della nuova società Parmalat spa, ottenute in concambio e giacenti sul deposito titoli n.6145, e di n.650 warrants, giacenti sul deposito titoli n.134161, nonché delle cedole maturate sui predetti titoli; condanna, conseguentemente, la banca convenuta a corrispondere all'attore la differenza da ciò risultante, con gli interessi al tasso legale dalla data della domanda; dichiara assorbite le domande subordinate; condanna la parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in complessivi €.11.148,00, oltre accessori di legge.

Brescia, 29 aprile 2011

Il giudice estensore

Dr. Giuseppe Magnoli

*Giuseppe Magnoli*

**CASO** *it*

Il Presidente

Dr. Aldo Sparta

*Aldo Sparta*

IL CANCELLIERE

Alessandro Gatta

*Alessandro Gatta*

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Brescia,

11 3 610. 2011

IL CANCELLIERE

Alessandro Gatta

*Alessandro Gatta*